



Comune di Cortina d'Ampezzo

Provincia di Belluno

Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 29.11.2012

TITOLO I - DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilità
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6	Depositi di osservazione ed obitori
------------	-------------------------------------

CAPO III - FERETRI

Articolo 7	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8	Verifica e chiusura feretri
Articolo 9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10	Stato di indigenza

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11	Trasporto e percorso
Articolo 12	Mezzi di trasporto
Articolo 13	Responsabilità del trasporto funebre
Articolo 14	Norme generali per i trasporti
Articolo 15	Riti religiosi
Articolo 16	Trasferimento di salme durante il periodo di osservazione
Articolo 17	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 18	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 19	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 20	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 21	Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Articolo 22	Luogo di seppellimento salme
Articolo 23	Disposizioni generali
Articolo 24	Reparti speciali nel cimitero
Articolo 25	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26	Inumazione
Articolo 27	Cippo
Articolo 28	Tumulazione
Articolo 29	Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni
Articolo 30	Servizio di illuminazione votiva
Articolo 31	Deposito provvisorio

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32	Esumazioni ordinarie
Articolo 33	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 34	Esumazione straordinaria
Articolo 35	Estumulazioni
Articolo 36	Raccolta delle ossa
Articolo 37	Oggetti da recuperare e lapidarium
Articolo 38	Disponibilità dei materiali

CAPO IV - CREMAZIONE

Articolo 39	Crematorio
Articolo 40	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 41	Urne cinerarie
Articolo 42	Registro Comunale per la cremazione
Articolo 43	Affidamento e conservazione delle ceneri
Articolo 44	Dispersione delle ceneri
Articolo 45	Procedure

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 46	Orario
Articolo 47	Disciplina dell'ingresso
Articolo 48	Divieti speciali
Articolo 49	Riti funebri
Articolo 50	Fiori e piante ornamentali
Articolo 51	Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52	Sepulture private
Articolo 53	Durata delle concessioni
Articolo 54	Modalità di concessione
Articolo 55	Uso delle sepulture private
Articolo 56	Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 57	Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58	Divisione, subentri
Articolo 59	Rinuncia a concessione di manufatti cimiteriali
Articolo 60	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 61	Revoca
Articolo 62	Decadenza
Articolo 63	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 64	Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 65 Accesso al cimitero
- Articolo 66 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 67 Responsabilità
- Articolo 68 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 69 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 70 Orario di lavoro
- Articolo 71 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 72 Vigilanza
- Articolo 73 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 74 Funzioni
- Articolo 75 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 76 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 77 Mappa
- Articolo 78 Annotazioni in mappa
- Articolo 79 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 80 Schedario dei defunti
- Articolo 81 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 82 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 83 Cautele
- Articolo 84 Concessioni pregresse
- Articolo 85 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 86 Norme di rinvio

Schema di tariffario - Allegato "A" al regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e della legge Regionale n. 18 del 04 marzo 2010, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'articolo, 113 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie e opportune ai fini predetti.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile ed, eventualmente, dal Titolo VII del Libro I del Codice Penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri come stabilito agli artt. 8 e 9 del DPR 285/1990;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, ai sensi del successivo art. 16;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporre;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) la fornitura del feretro, il trasporto, l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo comune per le salme di persone indigenti prive di familiari tenuti agli alimenti, così come previsto dall'art. 433 del c.c., o i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, fatto salvo il recupero delle relative spese.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi da parte della Giunta Comunale secondo lo schema di tariffario allegato "A" al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g), del D.lgs n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici del settore preposto sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990;
- b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- c) copia del presente regolamento;
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della normativa vigente.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'utilizzo della camera mortuaria per le salme di persone indigenti è gratuito, negli altri casi il canone e' calcolato a giornata, con riferimento al l'intero periodo di deposito provvisorio. Le frazioni di giornata sono computate come giornata intera.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee, compresi i famigliari.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'ASL o di altri Comuni.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/1990.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ASL adotta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il competente servizio dell'ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, esercita le funzioni di vigilanza come previsto all'art. 4 delle legge regionale n. 18 del 04 marzo 2010.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali devono rispettare le norme specificamente dettate in rapporto ai diversi tipi di sepolture o pratiche funebri oltre che alla distanza del trasporto.

2. Sulla parete esterna superiore di ogni cassa, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto, la data di nascita e di decesso, nonché la denominazione della ditta incaricata al trasporto funebre.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con nel modo previsto dalla normativa.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore e inferiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 **Stato di indigenza**

1.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità amministrativa, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 11 **trasporto e percorso**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano e ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il trasporto dei cadaveri è effettuato a cura e spese della famiglia, in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Articolo 12 Mezzi di Trasporto

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati i cui requisiti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), della L.R. 18/2010, sono stabiliti dalla Giunta Regionale.

2. In caso di decesso di persona benemerita o comunque meritevole di encomio, previa autorizzazione del Sindaco, è possibile richiedere l'utilizzo del carro funebre d'epoca di proprietà del Comune. In questo caso l'organizzare del corteo sarà a cura dell'ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 13 Responsabilità del trasporto funebre

1. Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività.

L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

L'addetto a tale servizio è incaricato di Pubblico Servizio.

2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendone apposito verbale.

Articolo 14 Norme generali per i trasporti

1. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro sottoscriverà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Custode del Cimitero che provvederà a depositarne copia presso l'Ufficio preposto. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

Articolo 15 Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 16

Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.

2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il competente servizio dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Dirigente del Servizio preposto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione e' successivamente allegato il Nulla Osta del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei

feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso e le spese conseguenti sono a carico dei parenti.

Articolo 19

Trasporti in luoghi diversi dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applicano la convenzione del 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055. In tutti i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 21

Trasporti di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/90, cosiddetti "passaporti mortuari" è attribuita al Sindaco, a seguito del D.Lgs. n. 112/98, del D.P.C.M. 26/05/2000, della nota del Ministero della Sanità datata 21/05/2002, prot. n. 400.VIII/9L/1924 e della D.G.R.V. n. 1534 del 14/06/2002

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Articolo 22 Luogo di seppellimento salme

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento salme presso il locale cimitero comunale.

Articolo 23 Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 113 e 114 del D.lgs n. 267/2000.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune

5. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie della durata di circa 20 anni, in ogni caso non inferiore a 10 anni come previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990.

6. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.

7. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

8. Apposito piano di utilizzo del cimitero determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dal successivo art. 26.

9. Gli uffici Comunali e il Servizio Cimiteriale devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

10. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

11. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 24

Reparti speciali nel cimitero

1. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 25

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie - o membri della famiglia del concessionario - nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone prima indicate, previa autorizzazione del Sindaco.

3. Sono parimenti ricevute per l'inumazione:

a) le salme di persone non residenti al momento del decesso ma che in vita abbiano avuto almeno 15 anni di residenza nel Comune;

b) le salme di persone non residenti al momento del decesso ma residenti nel Comune prima del ricovero in casa di Riposo ubicata in altro Comune;

c) le salme di persone non residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo ma comunque appartenenti a famiglia Regoliera d'Ampezzo;

d) le salme di persone che per loro richiesta o disposizione intendano essere sepolte presso il Cimitero Comunale, previa autorizzazione del Sindaco.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10-20 anni dal giorno del seppellimento, assegnate in campo comune, previo pagamento della somma prevista in tariffa, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.

2. In casi particolari, autorizzati dal Sindaco, è possibile procedere all'inumazione di due salme o resti mortali in un'unica sepoltura, nella quale una salma sarà contenuta in una bara e l'altra in una cassetta per la conservazione di resti ossei riesumati, o di urna cineraria, unicamente se collocate prima all'interno di un manufatto di cemento o altro materiale non degradabile ermeticamente chiuso. (D.G. 83 del 14/05/2008).

Articolo 27

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Entro 18 mesi dalla sepoltura si dovrà provvedere alla sostituzione del cippo, con una lapide nel rispetto degli allineamenti e delle misure massime consentite pari a 1,75x0,75x1,00m altezza.

4. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, il cognome e nome, la data di nascita e la data di morte. È data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone al contesto, dovranno essere rimosse su richiesta del Servizio cimiteriale.

5. È altresì consentito collocare ornamenti (quali vasi, croci, ritratti, lumi, ceri, statue etc.), purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo, e coltivare fiori e/o piante che dovranno essere mantenuti con cura e avere dimensioni tali da non superare la proiezione dell'area del copritomba e l'altezza massima prevista per la lapide.

6. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quella già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dal Servizio cimiteriale.

7. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti il soggetto interessato, o l'impresa dallo stesso incaricata, invia richiesta al Servizio cimiteriale integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi.

8. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio cimiteriale ed esibirla al personale addetto al cimitero a semplice richiesta.

9. La tariffa per la posa della lapide è stabilita dalla Giunta Comunale secondo lo schema allegato "A" al presente Regolamento.

10. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

11. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR n. 285/1990.

Articolo 28

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. In ogni nicchia o loculo può essere contenuto un solo feretro; quando vi sia lo spazio sufficiente è consentita, previa autorizzazione del Servizio cimiteriale, la tumulazione nell'ambito della stessa nicchia o loculo, di una o più cassette contenenti resti e/o di una o più urne cinerarie. L'operazione di tumulazione delle cassette o delle urne sarà effettuata con oneri a carico dei familiari interessati, secondo le tariffe in vigore al momento della collocazione delle stesse.

4. Qualora il Servizio cimiteriale non sia in grado di eseguire l'operazione, per carenze organizzative o per specifiche difficoltà inerenti le caratteristiche costruttive della sepoltura, che richiedano attrezzature o mezzi non in possesso del Servizio cimiteriale, quest'ultimo potrà limitarsi ad autorizzare l'impresa funebre incaricata dai familiari, con piena assunzione di responsabilità del soggetto autorizzato, in ordine a ritardi, disagi o danni a beni o a persone, comunque connessi all'operazione svolta.

Articolo 29

Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni

1. Le iscrizioni, la collocazione di lampade votive e decorazioni (vaso porta fiori, porta foto, scritta, lampada votiva, eventuale decorazione) sono collocati, a cura e spese dei concessionari, nell'area della lapide di loculi compresa all'interno delle borchie o altro sistema di fissaggio, in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture a tumulazione e da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti.

2. Le scritte devono contenere nome e cognome, data di nascita e data di morte. È data la possibilità di aggiungere piccole decorazioni e/o brevi frasi che, qualora non risultino consone al luogo, vanno rimosse su ordine del Responsabile del Servizio cimiteriale.

3. Il vaso, il porta fiori e la lampada, nonché l'eventuale decorazione, devono essere saldamente fissati alla lapide.

4. Per consentire un miglior accesso ai loculi individuali e agli ossari/cinerari delle file superiori, è vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, ceri, dediche, etc.)

Articolo 30

Servizio di illuminazione votiva

1. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ossari e cinerari, con allacciamento alla rete elettrica cimiteriale, è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti nel cimitero. Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree non percorsi dalla rete di distribuzione, l'erogazione del servizio è subordinata alla decisione insindacabile dell'amministrazione di estendere la rete di distribuzione a tali settori. Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato dovrà presentare domanda al Servizio Cimiteriale.

2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura dell'amministrazione comunale, e la gestione avverrà in economia o nelle forme di legge. L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile, entro due mesi dalla richiesta. I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto, mediante prolungamento del cavo di distribuzione fino al sepolcro da illuminare ed allacciamento del cavo di distribuzione al portalamпада, con esclusione di ogni ulteriore operazione. Pertanto, l'eventuale foratura del chiusino marmoreo o del muretto interno, così come la fornitura di sostegni, portalampaddinge o altri accessori, resta a totale carico e cura del richiedente. Nell'esecuzione dei lavori per l'allacciamento l'Amministrazione non risponderà, per le opere eseguite con la normale diligenza, di eventuali danni alle opere esistenti. Si intende che il richiedente, per il solo fatto

di inoltrare domanda di allacciamento, autorizza l'esecuzione dei lavori necessari come sopra descritto. Nel caso in cui il richiedente non sia il soggetto titolare della concessione, la presentazione della domanda di allacciamento si intende effettuata dall'interessato con il consenso espresso ed incondizionato del concessionario, lasciando l'Amministrazione estranea a qualsiasi controversia al riguardo.

3. La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza. pagamenti dovranno avvenire entro 30 gg dalla richiesta.

4. I canoni successivi al primo debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre 30 giorno dalla richiesta. Il mancato versamento del canone dovuto comporterà la sospensione del servizio e alla richiesta di ripristino oltre alla morosità sarà dovuto un nuovo canone di allacciamento.

5. La durata dell'utenza si intenderà prorogata di anno in anno per tacito consenso salvo disdetta da presentarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente. La disdetta va formulata per iscritto da parte dell'utente o, in caso di decesso, da parte degli aventi causa.

6. Il ricambio delle lampade è assunto dal Servizio Cimiteriale con prezzo incluso nel canone di erogazione, così come pure ogni riparazione o manutenzione dell'allacciamento.

7. Per cause di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, il servizio potrà essere temporaneamente sospeso, senza rimborso per l'utente.

8. È severamente proibito sostituire lampade con altre di potenza superiore a quella posta in uso, ovvero di modificare gli impianti, eseguire attacchi abusivi, o altro in difformità a quanto originariamente installato.

9. Eventuali modifiche delle tariffe d'allacciamento o del canone annuo per il servizio, saranno determinati con delibera di Giunta Comunale. Ogni variazione di indirizzo degli utenti, nonché sostituzione di intestazione dell'utenza per decesso del titolare o per altra causa deve essere comunicata per iscritto al Servizio Cimiteriale. La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

Articolo 31

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali - Settore Patrimonio-, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile preposto, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, e previo pagamento dei diritti relativi.

8. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere regolate oltre che dal Sindaco, anche dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con ordini di servizio scritti.

2. Alle operazioni di esumazione assiste un incaricato comunale individuato dal Responsabile.

3. I familiari, mediante apposita richiesta da presentare al servizio cimiteriale, hanno diritto alla conservazione dei resti in celletta ossario o in altra consona sistemazione prevista dal presente Regolamento. Qualora i familiari non presentino alcuna richiesta in tal senso, i resti rinvenuti saranno depositati nell'ossario comune.

4. Le operazioni di esumazione – traslazione ed ogni altra prestazione resa per la sistemazione dei resti mortali sono a carico dei familiari in base alle tariffe Comunali vigenti.

Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente, detto Responsabile, curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi in scadenza e delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria, e per la ricorrenza dei defunti, ne affiggerà copia all'ingresso del cimitero

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo comunale, con congruo anticipo. (tre mesi circa).

4. Apposita comunicazione viene, inoltre, trasmessa ai familiari del defunto qualora rintracciabili.

5. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i familiari del defunto i resti verranno depositati nell'ossario comune.

Articolo 34

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta scritta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 35

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta scritta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda da inoltrare al Settore Patrimonio, degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali–con ordini di servizio scritti.

Articolo 36 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata compresa la concessione di cellette ossario o , quando possibile, sono avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune, e nelle cellette cinerarie in concessione o in altra consona sistemazione prevista dal presente Regolamento.

Articolo 37 Oggetti da recuperare E LAPIDARIUM

1. Qualora gli aventi diritto fossero a conoscenza dell'esistenza di oggetti preziosi o ricordi personali custoditi nel feretro, possono darne avviso al Responsabile al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita, e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati dal Custode del Cimitero al Servizio Cimiteriale – che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Su richiesta, gli aventi titolo potranno asportare lapidi, chiusini e/o i ricordi funebri (foto, croci, manufatti o altro) a cura e spese proprie previo accordo con il Servizio Cimiteriale.

5. Qualora in caso di esumazioni od estumulazioni ordinarie o straordinarie, a seguito di richiesta degli aventi diritto, le lapidi e/o i ricordi funebri (foto, croci, manufatti o altro) possono essere depositati nel lapidarium e a disposizione dei richiedenti previo pagamento della quota di deposito annua predisposta in tariffa.

Articolo 38 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, quando non si verifichi la richiesta di cui all'art. 37 comma 4 e 5, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe di famiglia possono essere nuovamente concesse esclusivamente tramite bando.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV CREMAZIONE

Articolo 39 Crematorio

1. Si dà atto che attualmente il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2. Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono assunti dal Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, solo nei casi di indigenza accertata del defunto.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

4. Fuori dal caso previsto dal precedente comma 2, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

Articolo 40 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del DPR n. 285/1990, come modificato dall'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 41 Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la altra collocazione o ne venga richiesto l'affidamento ai famigliari o la dispersione delle stesse.

4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle nicchie cinerarie di quanto sopra.

5. Le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o per espressa volontà del defunto o quando la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra.

Articolo 42

Registro Comunale per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Stato Civile, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna – in copia autenticata – all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.

Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma sul registro di cui all'art. 48 della legge 18/2010 vale solo nella Regione Veneto.

Articolo 43

Affidamento e conservazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e, a richiesta, consegnata agli aventi titolo per la conservazione in ambito privato.

2. Cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata, entro 15 giorni, all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

3. È prevista l'istituzione di un apposito registro per la registrazione dell'affidamento ai parenti delle ceneri del defunto, nel quale saranno indicate le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna cineraria nonché il luogo di conservazione delle stesse.

4. Copia dell'autorizzazione dell'affidamento dell'urna verrà trasmessa all'Ufficio Servizi Cimiteriali, per la consegna delle urne cinerarie già custodite presso i cimiteri comunali.

5. Qualora l'affidamento delle ceneri venga autorizzato contestualmente alla cremazione, la consegna dell'urna cineraria ai familiari viene effettuata direttamente nel luogo in cui è avvenuta la cremazione.

6. Il verbale di avvenuta consegna deve essere redatto in triplice copia, una delle quali deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile.

7. L'Amministrazione Comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere l'eventuale determinazione della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione e le verifiche di controllo.

9. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono conferirle al cinerario comune, provvedere alla loro tumulazione o richiederne la dispersione.

10. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione della sepoltura privata.

Art. 44 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con consenso scritto dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definito nell'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risulta iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune, e deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

3. Le parti del territorio di questo Comune ove la dispersione è consentita, comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano, sono:

a) In montagna e/o in aree naturali, sopra le malghe eccetto la zona *pascolo*, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, *e deve avvenire smuovendo il terreno e versandovi le ceneri.*

b) Nei corsi d'acqua, nei tratti non ricadenti all'interno del centro abitato, nei tratti liberi da insediamenti abitativi e liberi da natanti, mediante immersione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché in materiale rapidamente biodegradabile *o direttamente con versamento nell'acqua.*

4. È altresì consentita la dispersione su territorio Regoliero, previo assenso scritto delle "Regole d'Ampezzo", che va allegata alla richiesta di autorizzazione. In caso di ceneri di persone appartenenti a famiglia regoliera, l'autorizzazione è da considerarsi tacitamente acquisita.

5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

6. È vietata la dispersione in aria (al vento).

7. La dispersione è inoltre vietata:

- in edifici chiusi o altri luoghi chiusi;
- a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;

- all'interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;
- in aree di terreno coltivato.

8. Sono eseguite a titolo oneroso, previa corresponsione di una tariffa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale:

- a) dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- b) dispersione eseguita dal personale addetto al servizio cimiteriale per la mancanza dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

9. Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate/inumate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e dal presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.

10. Su indicazione dell'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione o del nullaosta, può essere disposto che la dispersione avvenga in presenza di un funzionario d'ufficio, il quale provvederà alla vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

Art. 45 Procedure

1. È affidato all'ufficio di Stato Civile il compito di concedere ai richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla Legge Regionale 18/2010.

2. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri è la seguente:

a) Presentazione di un'istanza del coniuge o parente del defunto ai sensi dell'art. 74 c.c. e, in caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, contenente:

- i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
- la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale (in caso l'urna sia custodita nel Comune di Cortina d'Ampezzo);
- il luogo di conservazione;
- la sottoscrizione dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.

b) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

c) Verbale di consegna dell'urna.

3. È altresì competenza dell'Ufficio di Stato Civile il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nelle apposite aree cimiteriali o in natura, di persone decedute nel territorio comunale o di persone decedute all'estero con la seguente procedura:

a) Richiesta per l'autorizzazione correlata della documentazione attestante l'espressione di volontà del defunto e cioè:

- Dichiarazione testamentaria (testamento pubblico / olografo pubblicato) ai sensi dell'art. 606 del c.c.;
- oppure
- Dichiarazione scritta ad associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello della cremazione, certificata dal legale rappresentante;
- oppure

- Dichiarazione resa ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 con la quale i parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., dichiarano a maggioranza assoluta di essere a conoscenza che il de cuius aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero disperse;
 - e
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, all'unanimità, dichiara/rano il luogo in cui il de cuius voleva che le proprie ceneri fossero disperse.
- b) Se trattasi di richiesta di rilascio di autorizzazione per la dispersione in area privata dovrà essere acquisita preventivamente la dichiarazione di consenso del proprietario.
- c) Pagamento della tariffa in base alla tipologia di dispersione.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 46 Orario

1. Il cimitero e' aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e sempre esposto alle entrate del cimitero.
2. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del Settore Patrimonio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 47 Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.

Articolo 48 Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, predisposti all'esterno del recinto cimiteriale, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile . Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 49

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 50

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvederà a farli togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del custode cimiteriale o addetto comunale.

Articolo 51

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, previo avviso al parente interessato.

2. Il Responsabile disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52

Sepulture private

1. Per le sepulture private e' concesso, in base al piano di riutilizzo cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole, ecc.).

3. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

4. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Le concessioni di cui al comma 3, regolate da schema di contratto-tipo, sono stipulate, in nome e per conto del Comune, dal Responsabile - cui sono pure affidate le relative istruttorie -, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del medesimo Responsabile.

6. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- l'eventuale rinnovo del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 53 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata e' fissata:
 - a) in 30 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e per le nicchie cinerarie;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati e' consentito, per una sola volta, il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa da fissarsi nei termini che seguono:
 - a) per le concessioni di cui all'art. 53 comma 2 – lett. a), dalla data della tumulazione della salma, dei resti o delle ceneri;
 - b) per le concessioni di cui all'art. 53 comma 2 - lett. b), dalla data di stipula delle concessioni stesse.
5. Nel caso di scadenza della concessione antecedente il periodo minimo di sepoltura, il concessionario provvederà al prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione o 10 per le inumazioni. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito nella tariffa in vigore all'atto del rinnovo, in modo proporzionale, fino al raggiungimento del periodo minimo.

Articolo 54 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 52, comma 2, lett. a), può concedersi:
 - a) per i loculi, solo in presenza della salma o delle ceneri;
 - b) per gli ossarietti, solo in presenza dei resti o delle ceneri;
 - c) per le nicchie per urne, solo in presenza delle ceneri;fatto salvo il caso in cui si tratti di manufatti cimiteriali di nuova costruzione direttamente realizzati dal Comune per i quali la concessione e' data in ogni tempo, senza alcuna condizione, sino al loro esaurimento e, comunque, dedotta una quota da tenere in disponibilità dell'Ente da definirsi da parte della Giunta Comunale e da usarsi nei casi di concessione in presenza della salma ovvero dei resti ovvero delle ceneri di cui innanzi detto.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ovvero la data di presentazione della domanda di prenotazione, nel caso di manufatti cimiteriali di nuova costruzione direttamente realizzati dal Comune.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie, nei tipi di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), verrà rilasciata agli aventi diritto che ne abbiano fatta esplicita domanda e che siano risultati assegnatari in graduatoria a seguito di regolare "bando" di assegnazione .

5. Le concessioni di cui al quarto comma non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, comma 1.

6. Le concessioni previste dal presente articolo non possono essere rilasciate a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Per poter ottenere la concessione di manufatti di cui all'art. 52, comma 2, lett. a) è necessario il possesso da parte del defunto di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune;
- Essere stato residente nel Comune prima del ricovero in casa di Riposo ubicata in altro Comune;
- Essere stato residente nel Comune per almeno 15 anni, anche non consecutivi;
- Su documentata richiesta dei parenti, in mancanza dei requisiti di cui sopra, il comune si riserva la facoltà di poter porre in essere concessioni cimiteriali per casi particolari da valutare di volta in volta dal Sindaco.

Articolo 55

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso della sepoltura individuale e' riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie o collettività e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro. In caso di estinzione della famiglia, l'ultimo concessionario potrà trasmettere per via testamentaria il diritto d'uso del sepolcro a terzi estranei.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del DPR n. 285/1990, la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta, da presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.

6. I casi di convivenza anagrafica con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 5.

7. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro - o dei successivi aventi titolo - da presentarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, fatto salvo il

caso in cui quest'ultimo abbia trasmesso diritti d'uso per via testamentaria, ai sensi del precedente comma 1.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' - al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento - trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 56

Manutenzione e canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da presentare soluzioni particolari, il Comune, previo pronunciamento in tal senso della Giunta Comunale, può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tale caso, saranno tenuti a corrispondere, annualmente, l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.

3. Sono escluse dalla eventuale manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per un anno al pagamento del canone di cui al precedente comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 57

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 52, comma 2 lettera b), impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di decorrenza della concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 58

Divisione, subentri

1. Più contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 55, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione del rappresentante della concessione, il servizio cimiteriale provvede automaticamente individuandolo nel parente più prossimo del defunto per il quale è stata richiesta la concessione, secondo l'ordine stabilito dall'art. 74 e seguenti del codice civile. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 59

Rinuncia a concessione di manufatti cimiteriali

1. Il Comune, al di fuori dei casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso dei manufatti cimiteriali di cui all'art. 52, comma 2, lett. a) e lett. b), costruiti dal Comune stesso, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede.

2. In caso di rinuncia la sepoltura rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale e non spetterà, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, alcun rimborso a seguito di rinuncia.

Articolo 60

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree di cui all'art. 52, comma 2, con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 61

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, e' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di ulteriore sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 62

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando le sepolture individuali di cui all'art. 54, comma 1, non siano state occupate dalle ceneri o resti per le quali erano state richieste, entro 60 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 63

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché, il medesimo Responsabile, sentito l'Ufficio tecnico, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 64

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 65 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata da Responsabile del Comune.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa che garantisca il Comune dagli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, con massimali da fissarsi di volta in volta, secondo il tenore dei lavori da eseguirsi.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sarà sufficiente ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto compatibili.

Articolo 66 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e loro eventuali varianti, sono soggetti ad apposita concessione da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, su conforme parere del competente servizio dell' A.S.L. e della Commissione Edilizia, qualora esistente, osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Qualora la tipologia di realizzazione delle sepolture private sia regolata da apposito schema costruttivo tipo, approvato dalla Giunta Comunale, i progetti di cui al precedente comma 1 dovranno uniformarsi al predetto schema.

3. Con l'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Col medesimo atto possono definirsi particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 67 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. A garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni potrà richiedersi un deposito cauzionale nell'importo indicato in tariffa.

2. E' a carico dei concessionari l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 68 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti, a cura e spese degli interessati, evitando di spargerli in giro o di imbrattare o di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 69 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta e la circolazione sono consentiti per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 70 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

Articolo 71

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. Si applica quanto previsto dal precedente art. 69, comma 4.

Articolo 72

Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale o suo delegato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile di cui sopra o suo delegato, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui agli artt. 65, comma 3, e 67 comma 1.

Articolo 73

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì, il personale del cimitero e' tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo all'atto delle funzioni religiose e adeguato ai lavori di manutenzione e gestione che deve svolgere;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto e' vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di addebito disciplinare.

5. Il personale addetto ai lavori nell'interno dei cimiteri comunali deve essere coperto dalla vaccinazione antitetanica.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 74
Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Articolo 75
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco e la Giunta potranno disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 77

Mappa

1. A cura del Servizio Cimiteriale e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, sarà tenuto appena possibile con mezzi informatici.

2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 79

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 80

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto con data di nascita e morte;
 - b) la data ed il numero della sepoltura;

Articolo 81

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui agli artt. 33, commi 2 e 3, 78, 81 e 82, dovranno essere attivati entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 83 **Cautele**

1. La domanda di un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o dell'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 58, comma 7.

Articolo 84 **Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il periodo indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 85 **Sepulture private a tumulazione pregresse** **Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato che non avessero più interesse al mantenimento di tale diritto, dovrà informare la rinuncia con nota scritta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 86 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato, nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni.